

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PENSIONE & PREVIDENZA

DS4811

DS4811

Il gap delle pensioni

Gli assegni pubblici degli uomini sono il 35% più ricchi di quelli delle donne. E solo un terzo delle lavoratrici ha la previdenza integrativa

di Carlo Giuro

Il divario di genere tra uomini e donne si estende in Italia anche al sistema pensionistico. Secondo i dati riportati nel XXIII rapporto annuale dell'Inps, aggiornati alla fine del 2023, i pensionati erano circa 16,2 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. Sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), le donne percepivano il 44% dei redditi pensionistici. L'importo medio mensile dei redditi pensionistici percepiti dagli uomini era superiore a quello delle donne di circa il 35%.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, secondo quanto riportato nell'ultima relazione annuale della Covip tra gli iscritti restano prevalenti gli uomini (61,7%). Le differenze di genere sono maggiori nei fondi negoziali (la proporzione di donne scende al 27,3%) mentre si registra un equilibrio nelle forme di mercato. Considerando la partecipazione rispetto alle forze di lavoro gli uomini partecipano alla previdenza complementare più delle donne: 40% contro 32,8%. La disparità tra i generi è presente trasversalmente per fascia di età nella forza lavoro con una forbice costante intorno ai sei-sette punti percentuali. Le differenze nella partecipazione alla previdenza complementare, evidenzia la Covip, tendono ad ampliare i divari già esistenti che derivano dalla struttura del mercato del lavoro. Anche la contribuzione media è maggiore per gli uomini: 3.010 euro contro i 2.540 euro delle donne, il 18% in più. In generale, i divari contributivi tra i due generi restano ampi e tendono ad allargarsi al crescere dell'età: le donne contribuiscono il 5% in meno degli uomini nella classe 25-34 anni, differenza che sale al 27% in quella con più di 50 anni.

Per quel che riguarda le modalità di investimento gli uomini sono più propensi verso i profili più rischiosi rispetto alle donne, con un divario che si mantiene intor-

no ai 10-15 punti percentuali per tutte le classi di età fino ai 54 anni. Si osserva tuttavia che il peso dei comparti azionari è modesto per entrambi i generi.

Ma quali sono in concreto i canali di pensionamento specifici per le donne? Nel sistema di calcolo contributivo e con riferimento alla pensione di vecchiaia è stata introdotta con la legge di bilancio 2025 una previsione per le lavoratrici madri con riferimento al requisito anagrafico dei 67 anni. Nel dettaglio viene aumentato da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi: l'effetto riguarda le lavoratrici con quattro o più figli. Per quel che riguarda il pensionamento anticipato le donne possono richiederla con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva con una finestra però trimestrale.

Per le lavoratrici che rientrano nella applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo la pensione anticipata si consegue con 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi con un importo però che sia pari a tre volte l'assegno sociale. Per le donne con un figlio il requisito è pari a 2,8 volte e si abbassa a 2,6 volte con due o più figli. Inoltre, sino all'età di 67 anni la prestazione non può essere maggiore di cinque volte la pensione minima Inps. La legge di bilancio è intervenuta anche su questo canale di pensionamento, prevedendo che per il raggiungimento dell'importo soglia possano concorrere anche le rendite dei fondi pensione con un requisito contributivo che in questo caso si eleva però a 25 anni.

Confermata infine Opzione donna, cui hanno diritto anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla specifica normativa in materia. L'età anagrafica di 61 anni è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. (riproduzione riservata)

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS4811 - S.45117 - L.1956 - T.1621

